



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26/09/2019

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 – Oggetto**
- ART.2 – Sala delle riunioni**
- ART.3 – Diffusione del regolamento**

TITOLO II – CONSIGLIERI COMUNALI

- ART. 4 – Durata in carica del Consiglio Comunale**
- ART. 5 – Entrata in carica e convalida**
- ART. 6 – Dimissioni**
- ART. 7 – Decadenza**
- ART. 8 – Nomine di Consiglieri in organismi collegiali**
- ART. 9 – Divieto di mandato imperativo**
- ART. 10 – Indennità e rimborsi**
- ART. 11– Astensione obbligatoria**
- ART. 12 – Diritto di accesso**
- ART. 13 – Pubblicità situazione patrimoniale**

TITOLO III – GRUPPI CONSILIARI

- ART. 14 – Costituzione**
- ART. 15 – Conferenza dei Presidenti**

TITOLO IV – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- ART. 16 – Presidenza delle adunanze**
- ART. 17 – Compiti e poteri del Presidente**
- ART. 18 – Cessazione, decadenza e revoca**

TITOLO V – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- ART. 19 – Istituzione e composizione**
- ART. 20 – Funzioni**
- ART. 21 – Presidenza e convocazione**
- ART. 22 – Funzionamento**
- ART. 23 – Segreteria e verbalizzazione**

TITOLO VI – COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

ART. 24 – Commissioni Speciali

ART. 25 – Commissioni di indagine

TITOLO VII – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 26 – Convocazione

ART. 27 – Prima adunanza

ART. 28 – Adempimenti successivi

ART. 29 – Avviso

ART. 30 – Ordine del giorno

ART. 31 – Seduta in prima convocazione

ART. 32 – Seduta in seconda convocazione

ART. 33 – Partecipazione degli Assessori e di altri soggetti esterni

ART. 34 – Pubblicità delle sedute

ART. 35 – Sedute segrete

ART. 36 – Sedute aperte alla partecipazione del pubblico

TITOLO VIII – DISCIPLINA DELLE SEDUTE, DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 37 – Comportamento dei Consiglieri

ART. 38 – Comportamento del pubblico

ART. 39 – Trattazione degli argomenti

ART. 40 – Svolgimento degli interventi

ART. 41 – Questioni pregiudiziali e sospensive

ART. 42 – Fatto personale

ART. 43 – Mozioni d'ordine

ART. 44 – Votazione in forma palese

ART. 45 – Votazione in forma segreta

ART. 46 – Computo dei voti

ART. 47 – Funzioni del Segretario Generale

ART. 48 – Verbalizzazione delle sedute

ART. 49– Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

TITOLO IX – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 50 – Diritto d’iniziativa

ART. 51 – Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni

ART. 52 – Trattazione

ART. 53 – Interrogazioni e interpellanze

ART. 54 – Mozioni

TITOLO X – DISPOSIZIONE FINALE

ART. 55 – Entrata in vigore

ART. 56 – Diffusione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, in armonia con le disposizioni legislative e statutarie; in difetto di una specifica disciplina è applicabile, in quanto compatibile, al funzionamento degli organismi collegiali comunali.
2. Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il parere del Segretario Generale, salvo immediato appello al Consiglio qualora la relativa decisione non sia accettata da almeno uno dei Consiglieri. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti senza discussione.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri in merito all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il quale, acquisito il parere dei Presidenti dei gruppi consiliari e sentito il Segretario Generale, le rimette alla decisione definitiva del Consiglio, mediante iscrizione del punto all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Art. 2 – Sala delle riunioni

1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sala appositamente individuata.
2. Il Sindaco può, per motivi o circostanze speciali, scegliere un luogo diverso di riunione, purché all'interno del territorio comunale.
3. La sala delle riunioni deve comunque consentire, nelle sedute pubbliche, la presenza del pubblico in apposito settore.
4. Nell'aula consiliare vi è uno spazio riservato ai Consiglieri e posti riservati per il Presidente del Consiglio e i componenti della Giunta.

Art. 3 – Diffusione del regolamento

1. Nella sala delle riunioni deve trovarsi, durante le sedute, una copia del presente regolamento a disposizione dei Consiglieri.
2. Il Sindaco ne consegna una copia ai Consiglieri neoeletti e agli Assessori, in occasione della seduta di insediamento.

TITOLO II

Consiglieri COMUNALI

Art. 4 – Durata in carica del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 5 – Entrata in carica e convalida

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio Comunale assumerà in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo intervenuta la convalida degli eletti ai sensi di legge.
3. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio, presieduto dal Consigliere anziano, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma dell'art. 41 del D.lgs. n. 267/2000 e dichiararne l'ineleggibilità o l'incompatibilità in presenza delle cause ivi previste. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Consigliere, si procede alla surrogazione secondo le tempistiche previste dall'art. 11 comma 3 dello Statuto Comunale, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista del dimissionario ha riportato il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di cui al D.lgs. 267/2000, parte I, titolo III, capo II. I termini per la convocazione del Consiglio devono tenere conto delle tempistiche necessarie per l'acquisizione della dichiarazione d'accettazione/rinuncia in forma scritta da parte degli aventi diritto.
5. Svolge le funzioni di Consigliere anziano colui che ha ottenuto, nelle ultime elezioni, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, la maggior cifra individuale ai sensi della legge elettorale vigente ed a parità di voti, il più anziano di età.
6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 6 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto con le modalità stabilite dall'art. 38 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 11 comma 3° dello Statuto Comunale.
2. Si procede alla surrogazione applicando quanto indicato all'art. 5 comma 4°.

Art. 7 – Decadenza

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio. La giustificazione dell'assenza deve pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente ovvero, qualora non sia possibile, entro i tre giorni successivi alla seduta consiliare cui si riferisce. In quest'ultimo caso il Consigliere anticipa verbalmente al Presidente del Consiglio la comunicazione giustificativa, al più tardi a mezzo di un intervento del Presidente del gruppo di appartenenza all'inizio della seduta.
2. Nei confronti dei Consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo verrà aperta la procedura di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio, qualora si verificano le condizioni previste per la decadenza del Consigliere dovuta alla mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, contesta all'interessato per iscritto il numero e la data delle sedute alle quali lo stesso non ha partecipato senza giustificato motivo, comunicandogli nel contempo l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990. Entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato, può far pervenire scritti difensivi al Presidente.

4. Acquisiti gli scritti difensivi entro il termine stabilito, il Presidente, qualora ritenesse valide le giustificazioni prodotte dal Consigliere, sentito il parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, può decidere di sospendere il procedimento di decadenza, dandone comunicazione all'interessato; in caso contrario o trascorso infruttuosamente il termine di 20 giorni, il Presidente rimette la discussione al Consiglio formulando una proposta.
5. Il Consiglio decide in merito alla decadenza del Consigliere nei modi e termini previsti per le delibere, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e non dei presenti.
6. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini di cui all'art. 69 del D.lgs. n. 267/2000, il Consiglio pronuncia la decadenza dalla carica ai sensi della normativa vigente.
7. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dal capo II del titolo III della parte I del D.lgs. n. 267/2000 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio la contesta al Consigliere interessato e attiva la procedura prevista dalla normativa vigente. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

Art. 8 – Nomine di Consiglieri in organismi collegiali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto Comunale od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere, questi deve essere sempre nominato dal Consiglio.
2. La nomina avviene di norma mediante votazione, effettuata in seduta pubblica con voto segreto.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Presidente comunicare al Presidente del Consiglio le generalità del designato.

Art. 9 – Divieto di mandato imperativo

1. Al Consigliere non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non è vincolante.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni egli ha piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.

Art. 10 – Indennità e rimborsi

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri è dovuto un gettone di presenza, nell'ammontare previsto dalla legge, per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.
3. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla normativa vigente in materia non è dovuto il gettone di presenza di cui al comma che precede.

Art. 11 – Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi,

- appalti, concessioni di lavori, incarichi professionali riguardanti il Comune ovvero aziende, enti e società, dallo stesso dipendenti o partecipati.
2. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado.
 3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di suoi parenti ed affini fino al quarto grado.
 4. I Consiglieri obbligati ad astenersi sono tenuti ad informarne il Segretario Generale e ad allontanarsi dall'aula; il Segretario Generale dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.
 5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, per quanto di ragione, anche agli Assessori esterni.

Art. 12 – Diritto di accesso

1. Ai Consiglieri è riconosciuto un diritto di accesso agli atti privilegiato e in esenzione da ogni spesa, giustificato esclusivamente dalla connessione diretta con l'esercizio del mandato.
2. Il diritto di accesso dei Consiglieri, come sopra definito, è riferito, oltre che agli atti del Comune stesso, anche agli atti delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti.
3. La connessione diretta con l'esercizio del mandato è peraltro esclusa in presenza di richieste aventi scopo puramente emulativo o che riguardino aspetti meramente personali, ovvero che, per la loro genericità o ripetitività, possano comportare un eccessivo aggravamento della corretta funzionalità amministrativa dell'Ente.
4. Le istanze di accesso devono presentare forma scritta, contenuto specifico e oggetto determinato, nonché uniformarsi, ove finalizzate al rilascio di copie di atti, al principio di economicità. L'istanza deve contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti e delle facoltà connessi alla carica ricoperta.
5. Il diritto di accesso va esercitato, di norma, sotto forma di presa visione: la richiesta deve essere evasa con la massima sollecitudine compatibile con le esigenze dell'ufficio e comunque, in assenza di altro termine stabilito da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, entro trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo; la visione è immediata soltanto per le deliberazioni e le determinazioni in corso di pubblicazione.
6. Le richieste di rilascio di copie vanno evase nel medesimo termine di cui al comma precedente, che può essere prorogato per una sola volta e per un tempo corrispondente a quello stabilito, in presenza di ragioni tecnico-organizzative, anche in rapporto alla complessità e al numero degli atti interessati. Del differimento è data comunicazione motivata, in forma scritta, al Consigliere richiedente entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero nel diverso termine previsto da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
7. Le copie vengono rilasciate in carta libera, o formato digitale, con espressa indicazione che il loro uso sia limitato all'esercizio dei diritti e delle facoltà connessi alla carica di Consigliere, ed in esenzione dai costi di riproduzione.

8. Per gli atti cui si trovi allegata corposa documentazione amministrativa e tecnica (quali, ad esempio, piani urbanistici, progetti di opere pubbliche, capitolati e disciplinari tecnici di gara) la richiesta di rilascio di copia deve essere formulata e l'accesso concretamente assicurato tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione di limitare i costi di riproduzione.
9. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge ed al rispetto della disciplina sulla tutela della riservatezza, con particolare riferimento alla normativa sulla privacy.
10. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme poste a tutela del diritto d'autore.

Art. 13 – Pubblicità situazione patrimoniale

1. Il Consigliere Comunale eletto, entro tre mesi dalla proclamazione, è tenuto a depositare presso la segreteria generale del Comune una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito e dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.
Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui alla L. 659/81 e successive modifiche, relative agli eventuali contributi ricevuti.
2. L'organo competente per la vigilanza è il Presidente del Consiglio Comunale.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 e 1-bis dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dalla D.lgs. n. 97/2016 entro tre mesi dalla elezione, e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o mandato.

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 14 – Costituzione

1. I gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio il nominativo del proprio Presidente. Fino a che non intervenga detta comunicazione viene considerato Presidente: per le liste di minoranza il Consigliere candidato Sindaco o, in mancanza, il Consigliere anziano; per la lista vincente il Consigliere anziano secondo lo Statuto Comunale.
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso in cui una lista presentatasi alle consultazioni elettorali comunali abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Presidente del gruppo in cui intende confluire.
5. Il Consigliere che si distacca dal proprio gruppo e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Presidente. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione scritta al Presidente del Consiglio da parte degli interessati.
6. Ogni gruppo deve informare tempestivamente il Presidente del Consiglio del mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Presidente.

Art. 15 – Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla conferenza possono partecipare, su richiesta del Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori competenti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
2. Per il valido svolgimento della conferenza è necessaria la presenza di almeno due Presidenti.
3. I Presidenti hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
4. La conferenza svolge le funzioni indicate nell'art. 19 dello Statuto Comunale.

TITOLO IV

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 16 – Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio, eletto secondo le modalità previste dall'articolo 14 dello Statuto. Il Presidente del Consiglio esercita le funzioni previste dall'articolo 15 dello Statuto e nel presente regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano. Qualora anche il Consigliere Anziano fosse assente, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. È Consigliere anziano chi ha riportato la maggiore cifra individuale, come stabilito dall'art. 5 comma 5° del presente Regolamento.

Art. 17 – Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto, ed in particolare:
 - a) organizza e coordina l'attività del Consiglio Comunale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Comunale moderando la discussione dei punti all'ordine del giorno e disponendo che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento e le normative vigenti;
 - c) assicura l'ordine e l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento;
 - d) ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta, anche al fine di consultare i Presidenti dei Gruppi Consiliari;
 - e) richiama all'ordine i Consiglieri che arrechino disturbo e non permettano il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale;
 - f) sospende i lavori consiliari in caso di disordini che impediscano il regolare svolgimento delle sedute o, nei casi più gravi, può togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;
 - g) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio stesso e formula all'assemblea le proposte di decadenza dei Consiglieri assenti ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento;
 - h) convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, assicurando

un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, ai gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri;

- i) promuove e coordina l'attività delle commissioni consiliari, di concerto con i Presidenti delle stesse;
 - j) può promuovere l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune;
 - k) può chiedere al Sindaco, agli uffici comunali ed agli enti dipendenti dall'Amministrazione o partecipati: atti, informazioni, pareri e relazioni sull'attività dell'Amministrazione, unicamente finalizzati a supportare le attività del Consiglio Comunale;
 - l) provvede alla raccolta dei dati relativi alle spese elettorali e alla situazione patrimoniale dei Consiglieri Comunali e degli Assessori e verifica la pubblicazione della stessa unitamente a quella degli altri soggetti tenuti per legge o per Statuto;
 - m) invita ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi e anche di singole deliberazioni;
 - n) riceve gli atti presentati dai Consiglieri e ne assicura il regolare iter;
 - o) firma i verbali di adunanza e le deliberazioni consiliari insieme al Segretario Generale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentito il Sindaco e, fatti salvi i casi di urgenza, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 18 – CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o revoca ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Comunale.
2. Il Presidente, in caso di dimissioni, decadenza o revoca, viene surrogato nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento. Tale seduta deve essere comunque convocata entro 10 giorni.

TITOLO V COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 19 –Istituzione e composizione

1. Il Consiglio può istituire al suo interno, stabilendone le competenze, fino a tre commissioni che restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Dette commissioni, sono costituite da Consiglieri con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio. I Presidenti dei gruppi consiliari comunicano per iscritto, al Presidente del Consiglio, i Consiglieri designati quali componenti delle commissioni, che vengono nominati dal Consiglio e possono essere sostituiti in qualsiasi momento con la medesima procedura.
3. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo con il consenso del Presidente di quest'ultimo, il quale provvede ad informare per iscritto il Presidente della commissione.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, rappresentanti di associazioni, forze politiche, realtà sociali ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio, qualora questi lo richiedano.

6. Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, se invitati, sono tenuti a partecipare ai lavori delle commissioni, previo accordo sui tempi e le modalità dell'intervento, al fine di riferire sullo stato degli atti e sugli intendimenti della Giunta nelle materie di competenza delle commissioni medesime.

Art. 20 – Funzioni

1. Le commissioni consiliari permanenti sono articolazioni del Consiglio con funzioni consultive, che concorrono allo svolgimento dei compiti propri dell'organo plenario mediante la valutazione preliminare dei regolamenti, degli atti di programmazione e di pianificazione, nonché di ogni altro atto che sia loro rimesso dal Presidente del Consiglio.
2. Possono essere incaricate dal Consiglio di svolgere indagini e studi su questioni di interesse comunale che rientrano nella loro competenza e, in tal caso, ne comunicano i risultati indicando i provvedimenti che ritengano necessari.
3. Esercitano le proprie funzioni trasmettendo al Presidente del Consiglio relazioni che quest'ultimo, anche a mezzo di un Assessore all'uopo delegato, procede ad illustrare al Consiglio. Su richiesta del Presidente del Consiglio può direttamente riferire all'organo plenario il Presidente della commissione interessata.
4. Se un argomento risulta di competenza di più commissioni il Presidente del Consiglio può affidarne l'esame alla commissione prevalentemente interessata ovvero deciderne la trattazione congiunta.

Art. 21 – Presidenza e convocazione

1. Il Presidente di ogni commissione è eletto fra i componenti della stessa, a scrutinio palese, con la maggioranza dei votanti tenendo conto della rappresentatività di ogni componente, come stabilito dall'articolo 19, comma 2.
2. L'elezione del Presidente ha luogo nella prima riunione della commissione, che viene tenuta, su convocazione del Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla sua costituzione. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina.
3. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vicepresidente nominato dal Presidente stesso nel corso della prima seduta della Commissione. Di tale nomina sarà data informazione al Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le adunanze. Le convocazioni delle commissioni avvengono per iscritto, tramite avviso contenente l'ordine degli argomenti in trattazione, la data e l'ora della riunione, da trasmettere ai componenti almeno tre giorni prima della data prevista. L'avviso viene trasmesso tramite Posta Elettronica certificata o Posta Elettronica. Entro lo stesso termine e con le medesime modalità deve essere data comunicazione al Sindaco, all'Assessore competente e al Presidente del Consiglio.

Art. 22 – Funzionamento

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà dei componenti della commissione.
2. Le decisioni della commissione sono adottate, a scrutinio palese, con la maggioranza dei votanti tenendo conto della rappresentatività di ogni componente, come stabilito dall'articolo 19, comma 2.
3. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni consiliari con le quali le commissioni sono istituite determinano le risorse destinate al loro funzionamento e le modalità atte ad assicurare idonee forme di pubblicità ai lavori e agli atti delle medesime.

Art. 23 – Segreteria e verbalizzazione

1. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente.
2. Il Segretario redige il verbale della seduta, che resta a disposizione dei commissari e viene trasmesso in copia a Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio.
3. Il supporto organizzativo è garantito dal settore fra le cui competenze rientra la materia di cui si occupa la commissione.

TITOLO VI

COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

Art. 24 – Commissioni speciali

1. Alle commissioni di cui all'art. 21 dello Statuto comunale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo che precede.
2. Con la relazione finale, sottoposta al Consiglio nei modi di cui all'art. 20 comma 3° del presente regolamento, dette commissioni concludono la propria attività e sono sciolte.

Art. 25 – Commissioni di indagine

1. Alle commissioni di cui all'art. 22 dello Statuto comunale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo che precede.
2. Nel corso dei lavori e alla fine dei medesimi la commissione può presentare, a firma del Presidente e previa apposita deliberazione, interrogazioni al Sindaco e agli Assessori, i quali sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.
4. Con la presentazione della relazione, che viene effettuata direttamente dal Presidente alla prima seduta utile del Consiglio, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

TITOLO VII

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 26 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio, o da colui che lo sostituisce, ad eccezione della prima adunanza che viene disposta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello Statuto comunale, e comunicata a mezzo di avviso in forma scritta.
2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno va consegnato o tramite Posta elettronica certificata creata dal Comune stesso per ogni Consigliere oppure nel domicilio indicato dal Consigliere a mezzo di un incaricato comunale. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio in Caronno Pertusella e indicare la persona alla quale vanno comunicati gli avvisi. In mancanza di questa indicazione, gli avvisi di convocazione e ogni atto pertinente alla carica saranno depositati presso l'Ufficio Segreteria e il deposito varrà a tutti gli effetti come consegna.
3. Il personale incaricato della comunicazione deve depositare presso l'Ufficio Segreteria la relazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
4. Il Consiglio è tendenzialmente convocato nello stesso giorno della settimana, fatta salva l'esigenza di indicare un giorno diverso per l'eventuale prosecuzione. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine di venti giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti da questi indicati, purché la relativa materia rientri nelle competenze assegnate al Consiglio dalla legge e dallo Statuto comunale e l'atto che si intende sottoporre all'esame del medesimo sia corredato degli elementi essenziali per la sua approvazione nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 27 – Prima adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale, indetta secondo la legge e lo Statuto per la convalida degli eletti, è presieduta, sino alla nomina del Presidente, dal Consigliere Anziano.
2. Dopo la nomina del Presidente quest'ultimo assume la presidenza dell'adunanza per la prosecuzione dei lavori sui seguenti argomenti:
 - a) Giuramento del Sindaco
 - b) Comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta comunale e dell'Assessore incaricato di svolgere le funzioni di Vicesindaco;
 - c) Nomina della commissione elettorale comunale;
 - d) Presentazione, da parte del Sindaco, dei punti cardine del programma e indicazione dei progetti e delle azioni da realizzare durante il mandato;

Art. 28 – Adempimenti successivi

1. Entro il termine massimo di tre mesi dall'insediamento, il Consiglio Comunale è tenuto a:
 - a) Approvare i criteri per la nomina dei rappresentanti del Comune in enti ed aziende
 - b) Nominare la commissione referendaria

Art. 29 – Avviso

1. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima ed eventualmente in seconda convocazione.
2. All'avviso di convocazione è allegato l'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
4. Per le sessioni ordinarie l'avviso deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita per la riunione; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni liberi prima della stessa data. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato un giorno libero prima di quella stabilita per la riunione, come pure per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dell'inserimento di punti aggiuntivi all'ordine del giorno di cui al comma 4° sono soggetti al sindacato del Consiglio, il quale può stabilire a maggioranza che la trattazione sia rinviata al giorno successivo.
6. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), del Bilancio Pluriennale, e per il Rendiconto della gestione del Comune. In tutte le altre materie il Consiglio può riunirsi in seduta straordinaria.

Art. 30 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio, alla Giunta e ai Consiglieri, questi ultimi lo esercitano ai sensi dell'art. 49 del presente regolamento.
3. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato mediante affissione all'albo del Comune, negli spazi comunali destinati all'informazione istituzionale almeno tre giorni prima per le adunanze ordinarie ed almeno un giorno prima per le straordinarie.
4. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno sarà comunque pubblicato, nei termini previsti dal comma precedente, anche sul sito internet.
5. Di norma, la documentazione relativa agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno del Consiglio è inviata, ancora in bozza, a mezzo di posta elettronica, ai Consiglieri prima della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, che si tiene almeno novantasei ore prima di quella stabilita per l'adunanza e, comunque, consegnata ai Presidenti, in copia cartacea, all'atto della conferenza stessa.
6. Gli atti ufficiali e definitivi, relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria almeno ventiquattro ore prima della riunione e possono essere consultati dai Consiglieri durante l'orario di apertura degli uffici.
7. All'inizio della seduta la documentazione deve essere depositata nella sala del Consiglio.
8. L'inversione dei punti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente del Consiglio o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari può, con voto unanime dei suoi componenti, chiedere in qualsiasi momento di sottoporre alla discussione del Consiglio mozioni su questioni di estrema rilevanza ed attualità, di cui non sia stato possibile l'inserimento tempestivo nell'ordine del giorno e la cui trattazione sia indifferibile.

Art. 31 – Seduta in prima convocazione

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza contare il Sindaco.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale. I Consiglieri che entrano o si assentano dalla riunione dopo l'appello devono darne avviso al medesimo.
3. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, se il numero dei Consiglieri è ancora inferiore a quello prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la riunione.
4. Durante lo svolgimento delle adunanze, se uno o più Consiglieri si assentano facendo mancare il numero legale, il Presidente del Consiglio richiama in aula i Consiglieri allontanatisi momentaneamente e, a sua discrezione, può disporre la sospensione dei lavori fino a un tempo massimo di quindici minuti. Decorso tale termine, ove il numero dei Consiglieri presenti risulti ancora inferiore al numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta per gli argomenti rimasti a quel momento da trattare.

Art. 32 – Seduta in seconda convocazione

1. È seduta in seconda convocazione quella che fa seguito ad una precedente che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Nella seduta in seconda convocazione, che dovrà tenersi in un giorno diverso dalla prima, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza contare il Sindaco.
2. Il giorno e l'ora delle sedute in seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con le modalità previste dall'art. 26 del presente Regolamento almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per l'adunanza.
3. Qualora l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta precedente venne sciolta per mancanza del numero legale. Tale avviso deve essere inviato con le sopracitate modalità almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
4. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta, ove manchi il numero legale, essa viene dichiarata deserta.
5. Se all'ordine del giorno di una seduta in seconda convocazione vengono aggiunte proposte nuove, per queste la seduta sarà, agli effetti del numero legale, in prima convocazione e non potrà procedersi alla votazione non prima di ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Art. 33 – Partecipazione degli Assessori e di altri soggetti esterni

1. L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di relazione e diritto di intervento solo sugli argomenti di propria competenza, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle sedute non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
3. Al solo fine di fornire i chiarimenti tecnici indispensabili ad una più approfondita conoscenza degli oggetti posti all'ordine del giorno, possono intervenire all'adunanza del Consiglio, a richiesta o su invito del Presidente del Consiglio e previa sospensione della seduta, funzionari, consulenti, esperti ed altri soggetti qualificati.

Art. 34 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Art. 35 – Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio sono segrete quando vengono trattati argomenti o fatti che comportano apprezzamento delle qualità morali e delle capacità professionali delle persone.
2. Gli argomenti e i fatti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità di persone, il Presidente invita i Consiglieri a non esprimere in seduta pubblica tali valutazioni; il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di 1/5 dei Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti e senza discussione, il passaggio in seduta non pubblica per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze in seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco, i componenti della Giunta, il Segretario Generale e i Funzionari chiamati a coadiuvare il Segretario stesso, vincolati al segreto d'ufficio.
5. Durante le adunanze in forma non pubblica viene esclusa ogni forma di registrazione e il verbale dell'adunanza redatto a cura del Segretario riporterà in maniera sintetica solamente la decisione finale adottata dal Consiglio.

Art. 36 – Sedute aperte alla partecipazione del pubblico

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco, la Giunta e i Presidenti dei gruppi consiliari, può convocare il Consiglio in seduta aperta.
2. A tali sedute, che hanno carattere straordinario, possono essere invitati persone o Enti interessati ai temi da discutere, ai quali il Presidente del Consiglio consente di prendere la parola.
3. Durante le sedute aperte non possono essere adottate deliberazioni e mozioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.

TITOLO VIII

DISCIPLINA DELLE SEDUTE, DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 37 – Comportamento dei Consiglieri

1. Il comportamento dei Consiglieri, durante le sedute, deve essere improntato all'educazione, alla prudenza e al civile rispetto.
2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o comunque assume un comportamento in contrasto con i principi di cui al comma che precede, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, il Presidente può togliere la parola al Consigliere interessato per l'intera trattazione dell'argomento o proporre al Consiglio di escluderlo per tutto il tempo della seduta. In questo secondo caso la proposta viene messa ai voti senza discussione ed è da considerarsi approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se il

Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta e lo fa allontanare dalla forza pubblica.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi.
5. Nessun Consigliere può intervenire se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.
6. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al rispetto del presente Regolamento od ai termini di durata degli interventi.
7. Alle norme di comportamento dettate dai commi precedenti si attengono anche gli Assessori che partecipino alla seduta ai sensi dell'art. 32.

Art. 38 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso nei confronti delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o quant'altro arrechi disturbo allo svolgimento della seduta.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo se autorizzata dal Presidente.
4. Il Presidente può ordinare l'allontanamento dall'aula di persone che turbino il regolare corso dei lavori.
5. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
6. In tal caso il Consiglio si intende rinviato al primo giorno successivo non festivo, alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta, senza la necessità di inviare nuovi avvisi di convocazione ai Consiglieri presenti. Ai Consiglieri assenti l'avviso verrà inviato entro le ore 11 del giorno in cui si terrà l'adunanza. Qualora anche in questo caso si verificano gli episodi di cui al comma precedente, il Presidente può proporre al Consiglio di deliberare, a maggioranza dei presenti, lo svolgimento della seduta a porte chiuse.

Art. 39 – Trattazione degli argomenti

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente può effettuare eventuali comunicazioni su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Ogni Assessore può chiedere al Presidente di effettuare comunicazioni inerenti alle materie di sua competenza.
2. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio pluriennale, il Rendiconto della gestione, il Piano di Governo del Territorio e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle mozioni, delle interrogazioni e delle interpellanze.
3. Il Consiglio, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio non può discutere né deliberare argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 29, comma 9.

Art. 40 –Svolgimento degli interventi

1. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha inizio, su invito del Presidente del Consiglio con l'illustrazione da parte del Sindaco o dell'Assessore competente.

2. Dichiarata aperta la discussione, il Presidente concede la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per non più di cinque volte e per un tempo massimo complessivo di dieci minuti, ovvero di venti minuti qualora l'argomento in discussione rientri fra quelli indicati all'articolo 39 comma 2°.
4. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualsiasi momento della discussione.
5. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato per due volte a concludere.
6. Quando l'intervento del Consigliere assume carattere manifestamente pretestuoso o dilatorio o sconfina palesemente dall'ambito dell'argomento in questione, il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola dopo il secondo richiamo.
7. Terminati gli interventi, il Presidente concede, a richiesta, ai soli Presidenti dei gruppi consiliari un tempo massimo di cinque minuti per le dichiarazioni di voto. Successivamente dichiara chiusa la discussione e fa luogo alla votazione.
8. I Presidenti di gruppo hanno diritto di chiedere che nel verbale sia annotata la loro dichiarazione di voto; per avvalersi di tale facoltà devono consegnare al Segretario Generale il documento scritto e firmato contenente la dichiarazione.
9. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
10. Trascorse tre ore dall'apertura e portata comunque a conclusione la trattazione dell'argomento che sia in discussione in quel momento, il Presidente dichiara conclusa la riunione, salvo che, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, ritenga opportuno disporre la prosecuzione in considerazione del numero e del contenuto dei residui punti dell'ordine del giorno.

Art. 41 – Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene formulata richiesta motivata di non porre in discussione un argomento.
2. La questione sospensiva si ha quando viene formulata richiesta motivata di rinviare la trattazione di un argomento ad altra seduta.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere sollevate, esaminate e poste in votazione prima dell'inizio della discussione dell'argomento a cui si riferiscono.
4. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente può sottoporre, in qualsiasi momento, alla votazione del Consiglio, la proposta di ritirare, rinviare o sospendere la discussione di un argomento all'ordine del giorno.
5. Sulle questioni di cui ai commi che precedono il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

Art. 42 –Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato, nel corso della seduta, sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, nonché ogniqualvolta siano effettuate dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione di ciascun Consigliere o Assessore.
2. Il Consigliere che chiede la parola per “fatto personale” deve precisare, nel tempo massimo di tre minuti, le ragioni della sua istanza, sulla cui ammissibilità decide il Presidente.
3. Se la pronuncia di inammissibilità del Presidente non è accettata dal richiedente decide il Consiglio con votazione palese, senza discussione.
4. Il Consigliere che ha ottenuto la parola per “fatto personale” ha a disposizione cinque minuti per il suo intervento.

5. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al “fatto personale” ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle, nel tempo massimo di cinque minuti.
6. Non può essere richiesta la parola per “fatto personale” più di una volta per argomento all’ordine del giorno.

Art. 43 – Mozioni d’ordine

1. La mozione d’ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservate la legge, lo Statuto comunale ed il presente regolamento.
2. Il Presidente decide se il richiamo merita accoglimento e provvede di conseguenza.
3. La mozione può essere altresì diretta alla formulazione di un voto che indirizzi il Consiglio sui criteri, i tempi e le modalità che s’intendono seguire nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. In tal caso può essere presentata anche verbalmente all’inizio della seduta o, al più tardi, prima della discussione del punto a cui si riferisce e, ove sia ritenuta ammissibile dal Presidente, essere senz’altro sottoposta all’approvazione del Consiglio, ai cui fini è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 44 – Votazione in forma palese

1. L’espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese.
2. La votazione in forma palese avviene per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del Presidente.
3. Nel primo caso il Segretario Generale effettua l’appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il voto espresso da ciascun Consigliere, riscontrato e riconosciuto dal Presidente, è annotato a verbale.
4. Nel secondo caso il Presidente invita ad alzare la mano dapprima coloro che sono favorevoli, indi i contrari, infine coloro che intendono astenersi.
5. Ciascun Consigliere può chiedere e ottenere che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo, consegnando al Segretario Generale, previa lettura al Consiglio, una dichiarazione scritta.

Art. 45 – Votazione in forma segreta

1. Le sole deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi, debitamente piegata, in apposita urna.
2. Se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è dato scrivendo “sì” oppure “no”.
3. Se si tratta di nominare persone, il voto è dato scrivendo il cognome ovvero, in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali il Consigliere intende esprimersi. È consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente predisposte con i nomi dei vari candidati, nel qual caso il Presidente spiega preliminarmente le modalità con le quali va dato il voto a favore del candidato prescelto.
4. Il Presidente designa tre Consiglieri, di cui uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
5. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti, omettendo la lettura del contenuto delle schede nulle.
6. Subito dopo la proclamazione del risultato le schede vengono distrutte a cura del Segretario Generale.

Art. 46 – Computo dei voti

1. Salvo che la legge, lo Statuto comunale o il presente regolamento prevedano diversamente, le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il favore della maggioranza dei votanti.
2. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto e quelli che rifiutano o non riconsegnano la scheda si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le schede bianche, nulle e illeggibili concorrono alla formazione del numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non a quello dei votanti.
5. terminate le operazioni di voto, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.
6. Nel caso di contestazioni o di irregolarità nella votazione, il Presidente può disporre che la votazione sia ripetuta.

Art. 47 – Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio e, oltre a svolgere i compiti assegnatigli da specifiche disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, esercita le proprie funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. Su richiesta del Presidente può esprimere il proprio parere quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta agli atti.
2. Il Segretario Generale deve allontanarsi dall'aula durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse suo o dei suoi parenti o affini sino al quarto grado.
3. In tal caso il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 48 – Verbalizzazione delle sedute

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Generale, il quale si avvale dell'ausilio della registrazione sonora della seduta, che dovrà essere trascritta e conservata agli atti e inviata ai Presidenti dei Gruppi Consiliari.
2. Nel verbale, inoltre, sono riportati i voti favorevoli e contrari a ogni deliberazione, come pure le espressioni di astensione.
3. Eventuali ingiurie, offese o dichiarazioni diffamatorie non devono essere riportate a verbale.
4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dal verbale appartiene alla competenza del Segretario Generale.

Art. 49 – Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione di legge e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, a meno che non vengano dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi della normativa vigente.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione a cui si riferisce, con votazione separata a scrutinio palese.

TITOLO IX DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 50 – Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio e lo esercitano mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. La proposta scritta di deliberazione è firmata dal Consigliere proponente, presentata al protocollo del Comune e inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria. Nel caso in cui la proposta sia estranea alla competenza del Consiglio o non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente o al primo dei Consiglieri firmatari che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio, altrimenti la iscrive all'ordine del giorno indicando il Consigliere o i Consiglieri proponenti.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
5. Gli emendamenti devono essere presentati almeno quarantotto ore prima di quella stabilita per l'adunanza, fatti salvi i casi in cui il Consiglio è stato convocato d'urgenza, e ad essi si applicano le disposizioni di cui al comma 2° del presente articolo.
6. Possono essere presentati emendamenti durante la seduta quando implicino variazioni di lieve entità e, in tal senso, siano ritenuti ammissibili con il voto della maggioranza dei presenti.
7. In ogni caso gli emendamenti devono recare l'indicazione precisa ed esaustiva del testo risultante dalla variazione proposta, in difetto della quale il Presidente del Consiglio ne dichiara senz'altro l'inammissibilità e la comunica al Consigliere proponente o al primo dei Consiglieri firmatari.

Art. 51 – Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni, queste ultime su argomenti che riguardano le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto comunale, per il cui esercizio è necessaria l'adozione di un atto deliberativo.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate in forma scritta, all'Ufficio protocollo del Comune, al Presidente del Consiglio che provvede all'inoltro delle stesse al Sindaco. Qualora la richiesta formulata difetti dei requisiti essenziali di forma e di contenuto richiesti per alcuno degli atti in questione, il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario Generale, ne dichiara l'irricevibilità e la comunica al proponente o al primo dei firmatari entro i dieci giorni dalla presentazione.

Art. 52 – Trattazione

1. La trattazione delle mozioni, interrogazioni ed interpellanze avviene di norma nella parte finale della seduta pubblica, con priorità per le mozioni.
2. Le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono prese in esame contestualmente alla discussione del medesimo.
3. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione, determinato con esclusivo riferimento al numero di protocollo.
4. Non possono comunque essere iscritte all'ordine del giorno della stessa seduta del Consiglio più di tre complessivamente fra mozioni, interrogazioni e interpellanze, con conseguente progressivo differimento di quelle presentate in eccedenza rispetto a detto numero.
5. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua mozione, interrogazione o interpellanza, il Presidente del Consiglio la dichiara decaduta.

Art. 53 – Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco di verificare la veridicità di un fatto e di riferire circa le risoluzioni prese o da prendere in merito ad una determinata situazione.
2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi e gli intendimenti dell'azione sua o della Giunta.
3. Se l'interrogante o interpellante chiede la risposta scritta, questa viene data, al di fuori del Consiglio, dal Sindaco o dall'Assessore competente entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta; nel caso contrario, l'interrogazione o interpellanza è inserita nell'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio il cui avviso di convocazione è emesso successivamente alla sua presentazione, fatto salvo il limite di cui all'art. 51 comma 4°.
4. L'interrogazione o interpellanza presentata ai sensi dell'art. 50 comma 2° può essere illustrata al Consiglio dal Consigliere o, comunque, da uno dei Consiglieri che l'hanno sottoscritta, nel tempo massimo di tre minuti.
5. La risposta all'interrogazione o interpellanza è data dal Sindaco o dall'Assessore competente e può dar luogo a replica da parte dello stesso Consigliere che l'ha illustrata, il quale dispone, a tal fine, di tre minuti e deve comunque dichiarare di essere o non essere soddisfatto. Può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore competente.
6. Alla discussione non possono partecipare altri Consiglieri.

Art. 54 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta motivata, sottoscritta da uno o più Consiglieri e volta a promuovere l'esercizio di un indirizzo politico-amministrativo o l'espressione di una posizione o di un giudizio su determinate questioni; si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio.
2. La mozione è inserita nell'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio il cui avviso di convocazione è emesso successivamente alla sua presentazione ai sensi dell'art. 51 comma 2°, fatto salvo i limiti di cui all'art. 52 comma 4° e all'art. 40 comma 2°.
3. La mozione può essere illustrata al Consiglio dal proponente nel tempo massimo di cinque minuti. Nella discussione che segue i Consiglieri possono intervenire una sola volta per non più di tre minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato alla materia di che trattasi possono intervenire in qualsiasi momento. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

5. Ad ogni mozione possono essere proposti emendamenti unicamente nel corso della seduta in cui viene discusso e ad opera del Consigliere che l'ha illustrata.
6. Non possono essere presentate mozioni la cui forma o il cui contenuto siano considerati equiparabili a quelli di un atto deliberativo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa deliberazione.

Art. 56 – Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata ai Consiglieri in carica e deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, a disposizione dei Consiglieri.
2. Il Segretario Generale dispone l'invio di copia elettronica a tutti Responsabili di Settore
3. Copie elettroniche del regolamento e dello Statuto comunale verranno pubblicate sul sito internet comunale.